ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI NORD

LINEE GUIDA AVVOCATI STABILITI

A cura del Consigliere del COA di Napoli Nord Avv. Carla Chiacchio

Indice

1. **NORMATIVA COMUNITARIA** 1
2. **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE** 3
3. **DOMANDA DI ISCRIZIONE** 3
4. **OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE** 8
5. **UTILIZZO DEL TITOLO DI ORIGINE** 10
6. **ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE** 11
7. **ATTIVITÀ GIUDIZIALE** 11
8. **INTESA E MANDATO** 12
9. **PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE** 13
10. **APERTURA DI PIÙ DI UNO STUDIO SUL TERRITORIO NAZIONALE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN PIÙ DI UN FORO** 13
11. **PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ TRA AVVOCATI** 13
12. **AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO** 14
13. **ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E NELLE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO** 14
14. **SOSTITUZIONE PROCESSUALE (ARTT.97, co.4 - 102 C.P.P.)** 15
15. **L'ABOGADOS "NON ESERCENTE"** 15
16. **ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO** 16
17. **REQUISITI PER L'INTEGRAZIONE (PASSAGGIO ALL'ALBO ORDINARIO)** 16
18. **IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO I.M.I** 18

1. NORMATIVA COMUNITARIA

Al fine di analizzare compiutamente la questione dell'avvocato stabilito, che formatosi in uno Stato membro intende esercitare la sua attività in un altro Stato membro, in primis occorre soffermarsi sulla normativa dell'Unione Europea e su quella interna di recepimento relativa alla libertà di stabilimento e al mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali. L'art 49 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) prevede un generale **divieto** di "*restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro*" che si estende, altresì, alle libere professioni, ivi compresa quella forense. In tal senso, l'art 49 TFUE precisa al comma 2 che "*la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio*".

La ***Direttiva 05/36/CE***, recepita in Italia con il ***D. Lgs. 9/11/2007 n. 206***, stabilisce che il soggetto munito di titolo professionale di altro paese membro equivalente a quello di Avvocato che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può chiedere al Ministero della Giustizia Italiano il riconoscimento del titolo di Avvocato con iscrizione al relativo albo, normalmente subordinato al superamento di una misura compensativa, ovvero una prova attitudinale consistente in una prova scritta ed in una prova orale, individuate in funzione delle competenze acquisite nel Paese d'origine (***D.M. del Ministero della Giustizia n. 191/03***)

In alternativa - in applicazione della **Direttiva 98/5/CE**, recepita in Italia con il D. Lgs. 2/2/2001 n.96, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di Avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale - l'Avvocato europeo in possesso di un titolo riconosciuto dal suo Stato può stabilirsi in Italia ed esercitare l'attività professionale utilizzando il proprio titolo professionale di

origine chiedendo, al COA di competenza, di essere iscritto nella relativa sezione speciale dell'albo.

Dunque, anche tale Direttiva (***Direttiva 98/5/CE***), consente agli Avvocati "**comunitari"** di svolgere stabilmente l'attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.

I titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti (Decreto Legislativo 2-2-2001 n. 96, Tit. I, Capo I art,2):

Avocat-Advocaat *(Belgio);*
Aðboka*t (Bulgaria);*
Advokat (*Danimarca);*
Rechtsanwalt *(Repubblica federale di Germania);*
Δικηγόποξ *(Grecia);*
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu *(Spagna);*
Avocat *(Francia);*
Barrister-Solicitor *(Irlanda);*
Avocat *(Lussemburgo);*
Advocaat *(Paesi Bassi);*
Rechtsanwalt *(Austria);*
Advogado *(Portogallo);*
Avocat *(Romania);*
Asianajaja-Advokat *(Finlandia);*
Advokat *(Svezia);*
Advocate-Barrister-Solicitor *(Regno Unito).*

(Aðbokat (Bulgaria), Avocat (Romania) sono capoversi aggiunti dall'art. 8-ter, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.)

L'avvocato comunitario che abbia esercitato, in maniera **effettiva e regolare,** la professione in Italia per almeno **tre** anni può chiedere, al proprio Consiglio dell'Ordine la ***dispensa della prova attitudinale*** e, se dispensato, può iscriversi (essere integrato) nell'albo degli Avvocati ed esercitare la professione con il titolo di "Avvocato".

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per l'esercizio permanente in Italia della professione di Avvocato i cittadini degli stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'***art. 2 D. Lgs 96/2001***, sono tenuti ad iscriversi in una *sezione speciale* dell'albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro *residenza* o il loro *domicilio professionale*, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è *subordinata* alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (***art. 6 c. 2 D. Lgs n. 96/2001***). In tal caso, l'avvocato comunitario rientrerà nella categoria dei c.d. ***avvocati stabiliti***.

In difetto di tale presupposto, la **cancellazione** in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata **può intervenire in ogni tempo** in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione.

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: (v. D. Lgs 96/01 Tit. I Cap. I art. 6):

a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;

c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

- se l'interessato fa parte di una *società* nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

- la domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una *traduzione autenticata*.

Il Consiglio dell'ordine, entro **trenta giorni** dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine. Qualora il Consiglio non provveda nel termine prescritto l'interessato può, entro **dieci giorni** dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

L'iscrizione dell'Avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo degli Avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 96 del 2001.

La premessa su cui si regge la legislazione comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali è che lo Stato "di accoglienza" non può rifiutare l'accesso ad una professione per la quale sia richiesto un determinato titolo professionale, qualora il richiedente disponga della qualifica che gli permette tale accesso nel Paese d'origine. Tale principio è soggetto ad alcune limitazioni, derivanti dal fatto che la formazione

ricevuta nello stato d'origine può essere significativamente diversa da quella richiesta nello stato d'accoglienza. Infatti, nel caso in cui la formazione ricevuta nel paese d'origine dal richiedente sia di una durata inferiore o sia molto diversa rispetto a quella del paese d'accoglienza, viene fatta salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre ***"misure compensative****" (prova attitudinale o iscrizione per tre anni nella sezione speciale, nel rispetto delle procedure già indicate).* (*Provvedimento n. 24327, I 745 Autorità Garante della concorrenza e del Mercato*).

La Spagna è, al momento, l'unico Paese dove l'accesso alla professione di avvocato non è regolata in maniera univoca, nel senso che la normativa non prevede necessariamente il superamento di un esame per l'accesso alla professione di Avvocato.

Sino a pochi anni fa un laureato in legge italiano, così come di un altro Stato membro, poteva ottenere in Spagna il titolo di "*abogado*" sulla base della seguente procedura:

*su presentazione del titolo di laurea italiano, le autorità spagnole comunicavano al candidato gli esami integrativi che egli doveva sostenere presso l'università spagnola ai fini di ottenere l'omologazione del titolo di laurea italiano con quello spagnolo, cioè la "****licencia en derecho****". Una volta acquisita la licencia en derecho, il candidato poteva, sulla base della presentazione di questo solo titolo, ottenere l'iscrizione all'Albo degli Abogados, acquisendo così il titolo di "abogado" e l'abilitazione all'esercizio della professione forense*.

Dal 2011, con l'entrata in vigore *della ley 34/2006*, le regole relative all'accesso alla professione di avvocato e procuratore in Spagna sono mutate. tuttavia, in forza del regime transitorio in vigore fino al fino al 2013, coloro che hanno conseguito la laurea prima del 31 ottobre 2011, purché ne facessero richiesta entro il 31 ottobre 2013, potevano

comunque beneficiare del vecchio regime ed essere iscritti direttamente come "abogados"[1].

Attualmente, al fine di conseguire il titolo professionale di Avvocato o di procuratore, è necessario, oltre alla laurea in giurisprudenza, affrontare un periodo di formazione professionale specializzata o superare, come nel resto d'Europa, un esame. ***(Tar Lazio - Roma, sez. I, sentenza 19 marzo 2018 n. 3066***)

Bisogna quindi valutare la **non univoca** applicazione da parte dei vari Ordini spagnoli della medesima normativa ed il fatto che tutte le iscrizioni sono state comunque ratificate dal "*Consejo General de la Abogacia Spagnola"* che le ha ritenute legittime. (***Provvedimento n. 24327, I 745 Autorità Garante della concorrenza e del Mercato***)

Un chiarimento merita la questione degli avvocati stabiliti provenienti dalla Romania. Il titolo dell'Avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in **ROMANIA** può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla **U.N.B.R.** (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest ed Organismo indicato da tale Stato quale **autorità competente ad operare in questa materia** (***Cass. S.U. Ordinanza n. 15043 del 21/07/2016; Cass. n. 6463, n. 6468 del 2016***) attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea[2] (sistema **IMI**). Tale competenza non è, di converso, attribuita U.N.B.R.- struttura **BOTA**, Ente non abilitato (***Cassazione civile SS UU n. 3516 del 6 febbraio 2019***).

In particolare il regolamento **IMI**[3] ha anche indicato quali debbano essere considerate le Autorità abilitate a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire il

[1] Tar Lazio - Roma, sez. I, sentenza 19 marzo 2018 n. 3066
[2] Cass. S.U. Ordinanza n. 15043 del 21/07/2016; Cass. n. 6463, n. 6468 del 2016 - https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-3516-del-06-02-2019 -
[3] https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/regulation_2018_consolidated_IT.pdf

diritto di stabilimento; soccorre, al riguardo, la "lett. f) art. 5) "***autorità competente***"[4]: "*qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno*". Va evidenziato che la legittimazione ad interloquire a livello sovranazionale nel circuito IMI presuppone una registrazione -che l'UNBR-BOTA non ha ottenuto.

E' il caso di ricordare che anche la Corte di Giustizia si è già pronunciata sull'interpretazione della direttiva 98/5/CE e sulla vicenda degli *abogados* (***Corte di Giustizia 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, Torresi***) - ossia dei laureati italiani che ottengono il titolo in Spagna e richiedono poi di avvalersi in Italia delle opportunità previste dalla direttiva 98/5/CE, integrandosi progressivamente e acquisendo il titolo di Avvocato al termine della pratica effettiva e regolare di tre anni - **escludendo da parte loro qualsiasi forma di abuso del diritto**.

Difatti, è stata rigettata la tesi del CNF, sostenuta dallo Stato italiano, secondo cui non potrebbe avvalersi della direttiva sullo "stabilimento degli avvocati" il laureato che ottenga il titolo di *abogado* in Spagna con il solo scopo di eludere la normativa italiana sull'accesso alla professione. In particolare, la Corte di giustizia ha messo in chiara evidenza che "*Il fatto che il cittadino di uno Stato membro, in possesso di una laurea conseguita nel proprio Paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di avvocato e faccia in seguito ritorno nel proprio paese per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nell'altro Stato membro è la realizzazione di uno degli obiettivi della direttiva e* ***non costituisce abuso del diritto di stabilimento anche se l'intenzione è quella di godere di regole più favorevoli****. Neppure la circostanza che la domanda di iscrizione all'albo sia stata presentata poco tempo dopo il*

[4] f) «*autorità competente»: qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno*;

conseguimento del titolo professionale nello Stato membro di origine costituisce un abuso del diritto, poiché la direttiva non prescrive un periodo di esperienza pratica nello Stato membro di origine"[5]

In conclusione, va evidenziato che **eventuali regolamenti**, **delibere o condotte** adottate autonomamente dai vari COA che prevedono l'introduzione di requisiti non richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di iscrizione alla sezione speciale, **potrebbero risultare di ostacolo all'accesso all'esercizio della professione legale** in Italia da parte degli avvocati comunitari.

Tali condotte costituiscono violazioni della normativa Comunitaria.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza comunitaria e nazionale[6], che ha sottolineato con chiarezza che *"l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti debba essere subordinata esclusivamente alla condizione della produzione da parte dell'interessato della documentazione relativa all'avvenuta iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato Membro e che, pertanto, deve ritenersi* ***illegittimo "ogni ostacolo frapposto****, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria,* ***al riconoscimento****, nello Stato [ospitante],* ***del titolo professionale ottenuto dal soggetto nello Stato*** *[di origine]"* [7]

4. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

L'Avvocato stabilito[8]:

- è tenuto a presentare *annualmente* al Consiglio dell'Ordine Italiano un *attestato di iscrizione* all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non

[5] Corte di Giustizia 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, Torresi
[6] Sentenza della Corte di Giustizia Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 34, sentenza della Corte di Giustizia del 19 settembre 2006, C-506/09 Wilson e SS.UU. Cass. sentenza del 22.12.2011 n. 28340
[7] Sentenza delle SS.UU. Cass. del 22.12.2011 n. 28340
[8] https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/stabilito-integrato?normalcontrast

antecedente a *tre mesi* dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (D. Lgs 96/01 art.6 co. 10).

- è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di Avvocato;

- è soggetto al potere di vigilanza del COA nonché alle norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di Avvocato;

- è soggetto agli stessi obblighi in materia di assicurazione nonché agli obblighi formativi previsti per gli Avvocati italiani;

- è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il proprio indirizzo PEC e numero di polizza per responsabilità professionale;

- è soggetto all'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Ciò in quanto l'***art. 21 c.8 L. 247/2012*** ha previsto che l'iscrizione agli albi comporta la *contestuale iscrizione alla Cassa Forense*.

- nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di Avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto all'attività stragiudiziale;

- per poter esercitare innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, oltre a dover agire d'intesa con un professionista dello Stato ospitante, deve dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno ***12 anni***, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito (***Dlgs 96/01 art.9***);

- **non può** avvalersi del titolo di Avvocato italiano;

Come già chiarito, dunque, trascorsi regolarmente i tre anni l'Avvocato, se dispensato, diventa integrato ossia in tutto equiparato al professionista del Paese ospitante

5. UTILIZZO DEL TITOLO DI ORIGINE

L'Avvocato stabilito nell'esercizio della professione può e deve utilizzare esclusivamente il solo titolo di origine (Abogados, Advocat, etc..) e cioè quel termine che, nella lingua straniera, corrisponde a quello italiano di Avvocato e deve necessariamente coincidere con quello adottato dal Collegio di appartenenza (senza possibilità di ricorrere ad altri sinonimi riferibili ad altri Collegi Professionali di avvocati ancorché nella medesima nazione) (***CNF Parere 24/5/2012 n. 31***).

Tale titolo deve essere utilizzato per intero (senza abbreviazioni o sincopi) e nella lingua del Paese di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. *Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad* ***aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale*** *ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine*. (***art.7 DLgs 96/2001***)

Il titolo italiano di "Avvocato" non può essere speso dallo Stabilito nemmeno in forma abbreviata (per es. "Avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata, nell'indirizzo mail o PEC (***CNF Parere 22/10/14 n. 72***).

Inoltre, la qualifica di "**stabilito**" deve essere chiaramente indicata e non può essere limitata alla sola indicazione, dopo il titolo di origine, della lettera "S." ovvero dell'abbreviazione "Stab." trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare correttamente (***CNF Sentenza 26/9/14 n. 115***).

L'utilizzo del titolo italiano di "Avvocato", oltre che costituire condotta illecita (***art. 348 c.p.***) con ogni connessa conseguenza di carattere penale, non consentirà di ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui al ***D. Lgs. 27/1/1992 n. 115 art. 8*** anche se effettuato in buona fede. Ciò perché verrebbe a mancare quel requisito di "*regolarità*" che deve connotare l'attività svolta dallo Stabilito nel paese che lo ospita (***Cass. Sez. Un. 22/12/2011 n. 28340***)

6. ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

Nessun limite è previsto per prestazioni stragiudiziali. Dovranno essere osservate le norme deontologiche riguardanti i doveri e le incompatibilità degli Avvocati, nonché le norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza e la pubblicità.

7. ATTIVITÀ GIUDIZIALE

In ordine alle prestazioni giudiziali e quindi nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'Avvocato stabilito deve agire "**d'intesa"** con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti (***Parere CNF 24/5/12 n.31***).

"*Non essendo posti limiti dalla legge, si ritiene che l'avvocato stabilito possa agire d'intesa con un indefinito numero di avvocati, appartenenti allo stesso Foro o anche a Fori diversi.* ***(Parere CNF n. 42 del 17/7/2014 e Consiglio Nazionale Forense, Parere 18 gennaio 2017 n. 10)***"

8. INTESA E MANDATO

L'intesa di cui all'***art.8 D. Lgs 2/2/2001 n.96*** deve risultare da **scrittura privata autenticata** o da **dichiarazione** resa, ***da entrambi gli Avvocati***, dinanzi al Giudice o all'Autorità Giudiziaria procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (l'intesa dovrà avere data anteriore alla data riportata in tali atti non potendo con esse coincidere) (***Trib. Verona Ordinanza 13/12 2012 in causa R.G. n. 3807/2012***).

Non vi può essere un affiancamento in via generale ad un Avvocato abilitato ma **l'intesa deve essere rilasciata con riferimento specifico ad ogni singola procedura** (analogamente a quanto accade per la procura speciale ex art. 83 c.p.c.). In altre parole, non è possibile allegare "**l'intesa**" per il tramite di un'unica scrittura privata a valere indifferentemente per una serie indeterminata di processi, poiché ciò comporterebbe di fatto, per l'Avvocato stabilito affiancato, una piena e definitiva abilitazione sottraendolo al controllo dell'Avvocato italiano (***Parere CNF 24/5/12 n.31***).

L'**"intesa"** dovrà quindi sempre contenere **l'indicazione del contenzioso al quale si riferisce**, oltre che essere indirizzata ad una specifica autorità giudiziaria.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la nullità dell'atto giudiziario sottoscritto dal solo "***Avvocato stabilito***" e comunque degli atti processuali da questo compiuti.

Si ritiene consentito anche l'esercizio della professione dinanzi le giurisdizioni superiori (**Corte di Cassazione**, **Consiglio di Stato** ed altre) purché l'Avvocato Italiano "tutor" sia a ciò abilitato e l'Avvocato stabilito abbia maturato l'anzianità richiesta, deve cioè dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno ***12 anni***, compresi quelli eventualmente già esercitati come Avvocato stabilito (***D. Lgs 96/01 art.9***), ovvero avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente

abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura. (***art. 22 c.2 legge 247/2012***).

Il CNF ritiene che l'Avvocato stabilito possa operare sulla base della sola intesa con l'Avvocato italiano e **non sia necessaria l'estensione del mandato difensivo** a quest'ultimo (***CNF Parere 24/5/2012 n.31***).

9. PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

L'Avvocato italiano, con il quale l'Avvocato stabilito agisce d'intesa, **non è obbligato** a presenziare, ovvero assistere, alle udienze alle quali il secondo partecipi ***(CNF Parere 24/5/2012 n.31)***

10. APERTURA DI PIÙ DI UNO STUDIO SUL TERRITORIO NAZIONALE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN PIÙ DI UN FORO

Avendo l'Avvocato stabilito diritto ad esercitare la professione di Avvocato di cui al ***R.D.L. 27/11/1933 n.1578 (art.4 D. Lgs. 2/2/2001 n.96),*** pur anche subordinato al rispetto di una pluralità di norme e condizioni, si ritiene che, nell'assenza di una norma espressa che lo preveda, **non** possa ravvisarsi motivo per ritenere che **sia proibito all'Avvocato stabilito aprire**, in via autonoma, **studi presso Fori diversi** da quello ove abbia fissato il proprio domicilio professionale. Tale facoltà è infatti riconosciuta ai professionisti pienamente abilitati e non si ritiene vi sia motivo di escluderla per gli stabiliti (senza contare che per l'attività stragiudiziale non soffrono di alcuna limitazione). (***Parere del CNF 24/5/12 n.31 - Parere CNF n. 42 del 17/7/2014***)

11. PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Gli Avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una "*Società tra Avvocati*", purché almeno uno dei soci sia in possesso del titolo di

Avvocato. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza assistenza e difesa in giudizio il socio che sia Avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di Avvocato (***art. 35 D. Lgs n. 96/2001 in attuazione della Direttiva 98/5/CE***).

12. AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO

Nulla osta a che l'Avvocato stabilito, che è iscritto al relativo Albo speciale e che deve poter svolgere l'attività professionale con pienezza di facoltà, possa essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.53/1994, alla notifica personale, a mezzo posta, dei propri atti giudiziari (***CNF Parere 24/5/12 n.33***). Per quanto attiene alle notifiche a mezzo PEC deve essere considerato autorizzato *ex lege* come l'Avvocato italiano (***Decisione 30/9/2008 n.105***).

13. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E NELLE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

L'avvocato stabilito **non può essere iscritto nei suddetti elenchi** (***Parere CNF n. 39 del 21 maggio 2014 – parere CNF n. 61 del 24 ottobre 2012***). L'Avvocato Stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un'integrazione di poteri realizzata con l'affiancamento a professionista abilitato.

La difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato costituiscono attività giudiziali per le quali **è richiesta una piena capacità processuale** che possa consentire al difensore, nell'interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato. "*Dovendo l'Avvocato Stabilito agire d'intesa con altri Avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l'insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d'ufficio*

quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato". ***(Parere CNF 24/10/12 n. 61 cit., CNF parere 10/12/2014 n.116)***

14. SOSTITUZIONE PROCESSUALE (ARTT.97, co.4 - 102 C.P.P.)

Può essere nominato sostituto processuale ai sensi e per gli effetti degli ***artt. 97 co.4 e 102 c.p.p.***. La nomina di sostituto ex ***art. 102 c.p.p.*** deve essere fatta **esclusivamente** da parte dell' Avvocato con il quale abbia dichiarato di agire d'intesa (tenendosi ferma la possibilità, da parte dello stabilito, di agire d'intesa con diversi Avvocati e in più procedimenti giudiziari (***CNF parere 16/1/13 n.3***).

15. L'ABOGADOS "NON ESERCENTE"

Per quanto attiene all'"Abogados" "**non esercente**", sebbene il CNF abbia dato parere favorevole all'iscrizione nell'elenco degli stabiliti dell'iscritto nei Collegi di Avvocati in Spagna che si trovi nelle condizioni di "non esercente", **stante la discrezionalità che viene riconosciuta in capo ai COA nella valutazione della domanda di iscrizione**, **anche in ordine alla sussistenza di pratiche abusive**, *(in queste situazioni è compito dell'Ordine valutare la natura abusiva o meno della domanda, accertando l'effettiva sussistenza di legami con il paese in cui si è conseguita l'abilitazione professionale. (**Direttiva 98/5/CE, CNF Uff. Studi 21/3/12)**)*, si ritiene di non poter procedere all'iscrizione di quei professionisti che siano stati iscritti sempre e solo (dopo la laurea ovvero il riconoscimento del titolo italiano) come "non esercenti" nel Collegio dello Stato di origine. (***Provvedimento n. 24327, I 745, Autorità garante della concorrenza sul mercato***).

16. ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO

L'avvocato stabilito acquisisce il diritto di elettorato attivo. Resta invece escluso l'elettorato passivo (***D. Lgs 96/01 art.6 co 9***)

17. REQUISITI PER L'INTEGRAZIONE (PASSAGGIO ALL'ALBO ORDINARIO)

L'***art.12 del D. Lgs 96/2001*** prevede che l'Avvocato stabilito, dopo aver esercitato in Italia in modo effettivo e regolare, **per almeno tre anni**, l'attività professionale, possa iscriversi nell'albo ordinario degli Avvocati italiani ed esercitare la professione utilizzando il relativo titolo di Avvocato senza necessità di superare la prova attitudinale di cui all'***art.8 D. Lgs.27/1/1992 n.115*** (e successive modificazioni).

I requisiti, **previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti**:

- Il decorso di almeno **tre anni** dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo;

- L'esercizio professionale **effettivo e regolare** in Italia per (almeno) tale periodo (art.13 c.2),

A tal fine, la *domanda di dispensa* deve essere corredata:

- dalle *informazioni* idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni (C.N.F., 08/10/2019, n. 99);

- dalla *documentazione* relativa al numero e alla natura degli affari trattati (almeno 5 per ognuno degli ultimi tre anni);

- l'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.

La domanda di dispensa dalla prova attitudinale deve essere, dunque, corredata dalla documentazione relativa al numero ed alla natura delle pratiche trattate nel triennio di riferimento, almeno cinque per ciascun anno (***art. 2 co. 2 lett. c D.M. 47/2016***), nonché contenente tutte le informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale. Da ciò consegue che *non può essere utilmente conteggiato, per il maturare del termine triennale, il tempo impiegato in attività che abbiano alla base diritti diversi da quello Italiano*. Per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana (***Sentenza CNF n 99-19***).

Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come "**effettiva e regolare**" (***Cass. S.U. n.28340/2011- Sentenza CNF n 99-19***). Con la riforma professionale forense del 2012 il legislatore ha introdotto un requisito necessario per mantenere l'iscrizione all'albo: l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente (***art. 21 Legge 247/2012***).

Il Consiglio dell'ordine delibera sulla dispensa nel termine **di tre mesi** dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione.

Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro **venti giorni** dalla scadenza di tale termine, al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni[9]

[9] https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/stabilito-integrato?normalcontrast

18. IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO I.M.I.

Il sistema **Imi** o «Sistema di informazione del mercato interno» (*Internal Market Information System*) è uno strumento elettronico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri[10]. Verrà utilizzato per la verifica del titolo di origine.

La direttiva 2013/55/UE, recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno,
c.d. "regolamento IMI", ha introdotto una serie di misure volte alla semplificazione amministrativa per i prestatori di servizi[11]. Tra queste, vi è, innanzitutto, l'introduzione della **Tessera Professionale Europea** (o **Epc**, European Professional Card), che funge, a scelta del richiedente, come strumento di semplificazione della prestazione temporanea e occasionale di servizi e del riconoscimento delle qualifiche professionali. La Tessera accelera lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e quello di origine grazie a una procedura di riconoscimento elettronico tramite il sistema IMI. Inoltre, tramite il sistema IMI è anche attivabile il ***meccanismo di allerta***, già previsto dalla direttiva 2006/126/CE relativa ai servizi nel mercato interno, per la segnalazione di sanzioni penali o disciplinari a carico del professionista che richieda il riconoscimento della propria qualifica professionale. : ..\opuscolo imi.pdf .

Come utilizzare il sistema IMI
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_images/video/all_about_imi_it.mp4

[10] Regolamento UE n. 1024/2012
[11] Direttiva 2013/55/UE,